



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 811

Torino, 12/12/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: CITTA' DI TORINO/RONCHIVERDI SPA. RICHIESTA DI ARBITRATO. COSTITUZIONE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE. (LITE N. 532/2023 EB+MG)

Con atto di nomina di arbitro notificato in data 24 novembre 2023, la Ronchiverdi S.p.A. ha avviato nei confronti della Città di Torino un procedimento arbitrale per la definizione di alcuni aspetti controversi concernenti la convenzione urbanistica rep. num. 92.704 del 4 luglio 1991, in forza della quale la stessa ha realizzato, su terreni al tempo di sua proprietà, un centro sportivo che per effetto della medesima convenzione sarebbe trasferito in proprietà del Comune a far data dal 28 novembre 2023.

Tale atto, con cui la società ha designato quale arbitro di propria elezione l'Avv. *omissis* e contestualmente invitato la Città a nominare l'arbitro di propria scelta entro e non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento della anzidetta notifica, risulta in particolare finalizzato all'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via principale: accertare l'avveramento dei presupposti e delle circostanze di cui all'art. 1476 c.c. e, per l'effetto, dichiarare risolta la Convenzione stipulata in data 4 luglio 1991, come meglio descritta in narrativa, con ogni*

conseguenza tra le parti; oppure, alternativamente, accertare se il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della Convenzione in data 4 luglio 1991 è conforme con la normativa italiana e dell'Unione europea in tema di concorrenza e/o gestione di impianti di proprietà pubblica e, in caso negativo, dichiarare risolta, in tutto ai sensi dell'art. 1463 c.c. o in parte ai sensi dell'art. 1464 c.c., la citata Convenzione, come meglio descritta in narrativa, con ogni conseguenza tra le parti, ivi compreso il riconoscimento del diritto di recesso in capo alla Ronchiverdi S.p.A. di cui al citato art. 1464 c.c.; in via subordinata: dichiarare l'inapplicabilità, per indeterminatezza dell'oggetto e – comunque – per genericità, dell'art. 7 della Convenzione in data 4 luglio 1991, come meglio descritta in narrativa, nonché accertare l'avvenuta scadenza della Convenzione alla data del 28 novembre 2023 e, per l'effetto, accertare che non è avvenuto e che non può avvenire il trasferimento della proprietà previsto dallo stesso art. 7; in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'applicabilità al caso in esame dell'istituto della rinegoziazione, come meglio descritto in narrativa, anche in relazione all'attuale accresciuto valore dell'impianto sportivo rispetto alla controprestazione del Comune di Torino e, per l'effetto, ordinare alle parti di procedere alla sua applicazione concreta, fornendo eventualmente, ove ritenuto, criteri guida; in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'applicabilità, anche solo in via analogica, al caso in esame della cosiddetta "proroga Covid" di cui all'art. 216, comma 2, del decreto legge n. 34/2020 e, per l'effetto, ordinarne l'attuazione nel caso di specie; in via ulteriormente subordinata: dichiarare dovuta alla Ronchiverdi S.p.A. da parte del Comune di Torino una somma a titolo di compensazione per il maggior valore del compendio che entrerà nella proprietà del Comune stesso, anche, occorrendo, dichiarando integrata la fattispecie di indebito arricchimento del Comune di Torino ai danni della medesima Ronchiverdi S.p.A., con il conseguente accertamento dell'indennizzo e la sua definizione."

Alla luce delle richieste di Ronchiverdi S.p.A., appare pertanto opportuno che la Città – visti i pareri favorevoli resi del Dipartimento Servizi Interni, Divisione Patrimonio e dal Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – prenda parte al citato procedimento arbitrale, dando a tal fine mandato alla Civica Avvocatura di svolgere nel predetto giudizio tutte le eccezioni e domande, inclusa quella riconvenzionale, necessitate dalle redigende difese ed istanze della controparte, di nominare l'arbitro di elezione della Città e di svolgere ogni adempimento utile alla regolare costituzione del collegio arbitrale, nonché di formulare quesiti e di assumere ogni altra iniziativa difensiva nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a costituirsi nel procedimento arbitrale descritto in premessa e promosso dalla Ronchiverdi S.p.A., per resistere alle domande avversarie, demandando al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio medesimo, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, compresa l'eventuale impugnazione del lodo presso le competenti sedi e la eventuale attività di esecuzione, e con ogni facoltà di legge, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto a impegnare la spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella